



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile  
Settore Affari Generali – Servizio Mercati

Ord. 56

## IL SINDACO

### PREMESSO

Che in occasione della prossima festività riguardo del "Primo Maggio 2018", questa Amministrazione Comunale con delibera di G.C. 259/2018 ha inteso offrire alla cittadinanza intrattenimenti musicali in Piazza della Rinascita, precisamente nella giornata del 01.05.2018 con l'esibizione degli artisti Gue Pequeno con Emis Kill fino alle ore 1.00 del 2 Maggio;

Che, a seguito di un'attenta valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità nonché ad una analisi di contesto del rischio di cui si tiene conto, si rileva in concreto una effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinarie messe in campo;

Preso atto della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001919/2017/1, e successiva circolare del Ministero del 28/07/2017 quali recentissime disposizioni in tema di sicurezza integrata – misure di SAFETY e di SECURITY, in base alle quali le Commissioni di vigilanza appositamente riunite hanno richiesto l'adozione di cautele e precauzioni mirate per la sicurezza pubblica;

Che, pertanto per garantire sicurezza e pacifico svolgimento delle manifestazioni autorizzate con grande afflusso di pubblico, si ritiene di vietare il Commercio itinerante sia Alimentare che Non Alimentare nel quadrilatero centrale della città di Pescara e precisamente nelle seguenti vie perimetrali:

- 1) VIA CHIETI – VIA VENEZIA – VIA UGO FOSCOLO 2) LUNGOMARE MATTEOTTI – VIALE DELLA RIVIERA 3) VIA LEOPOLDO MUZII 4) VIALE GIOVANNI BOVIO – VIA MICHELANGELO – VIA FERRARI – VIA ALCINE DE GASPERI**

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n.535/2014, con la quale si dispone l'interdizione di qualsiasi attività commerciale in forma itinerante di prodotti alimentari e non alimentari, nelle zone cittadine di pregio;

Visto l'art.36, comma 2 "zone vietate al commercio itinerante" del regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche coperte, scoperte e demaniali marittime approvato con delibera consiliare n.208/2010;

Visto l'art. 50 comma 7 bis del D.Lgvo. n 267/2000 TU.EE.LL. così come introdotto dall'art.8, comma 1, lett. a) della L.48 /2017;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

## ORDINA

per le motivazioni di cui sopra, il giorno 1 maggio 2018 fino alle ore 01.00 del 2 maggio, in occasione delle manifestazioni autorizzate per la festività del Primo Maggio, IL DIVIETO DI COMMERCIO ITINERANTE SIA DI PRODOTTI ALIMENTARI CHE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI nel quadrilatero centrale della Città di Pescara e precisamente nelle seguenti vie perimetrali:

- 1) VIA CHIETI – VIA VENEZIA – VIA UGO FOSCOLO 2) LUNGOMARE MATTEOTTI – VIALE DELLA RIVIERA 3) VIA LEOPOLDO MUZII 4) VIALE GIOVANNI BOVIO – VIA MICHELANGELO – VIA FERRARI – VIA ALCINE DE GASPERI**

Pescara, 12 APR. 2018.

*IL SINDACO*

Avv. Marco Alessandrini